

**MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  
DA COVID-19**

**LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE**

Preso atto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 83 D.L. 17.3.20 n.18, come da ultimo integrate con Legge conversione 24.4.20 n.27 e con D.L. 30.4.20 n.28;

richiamati il provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza in data 4 maggio 2020 prot. n. 1200/20, contenente le misure organizzative operanti per il periodo 12.5 – 31.7.20, ed il Protocollo d'intesa prot. n. 1158/20 siglato tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza, in data 27 aprile 2020, sulle modalità di svolgimento udienze civili mediante *collegamento da remoto* ex art. 83, 7° comma, lettera f), D.L. 18/2020 e con *trattazione scritta* ex art. 83, 7° comma, lettera h), D.L. 18/2020;

DISPONE

A partire dal 12 maggio 2020 (o dalla diversa data eventualmente indicata da successivi Decreti):

**1) Affari suscettibili di rinvio:**

- a) le udienze di prima comparizione, fissate nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 e che non rivelino peculiari ragioni di urgenza, saranno rinviate a data successiva al 30 settembre 2020 (in data compatibile con i ruoli d'udienza) mediante provvedimento di differimento da adottare in PCT all'interno di ciascun fascicolo telematico, con facoltà di indicare la modalità di futura trattazione (privilegiando la modalità della trattazione in forma scritta, potendosi ipotizzare la persistenza delle esigenze di contenimento dell'afflusso agli Uffici giudiziari anche oltre il 31 luglio 2020), in tempo utile per consentirne la comunicazione da parte della Cancelleria. Il differimento delle singole cause potrà avvenire anche a date differenziate per ragioni organizzative ed in ragione degli interessi tutelati in ciascun procedimento;
- b) in considerazione dei limiti di operatività dei presidi di Cancelleria, le controversie nelle quali le parti, con istanza congiunta che sarà depositata telematicamente a cura dell'attore, dopo essere stata concertata mediante posta elettronica preventivamente tra i difensori, abbiano dichiarato di voler anticipare il ricorso alle procedure alternative di definizione del contenzioso, attivando il procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, anche al di fuori dei casi in cui è obbligatorio, che può essere utilmente svolto grazie agli strumenti tecnologici ed informatici per la gestione della procedura in condizioni di sicurezza di cui l'organismo di mediazione e gli studi professionali possono disporre. E' sempre facoltà del singolo Giudice, in caso di rinvio, perdurando i limiti di operatività dei presidi di Cancelleria e di afflusso agli Uffici giudiziari, prevedere che le parti, su base delegata, accedano alle suddette procedure alternative di definizione del contenzioso, attivando il procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, anche al di fuori dei casi in cui è obbligatorio;
- c) le controversie nelle quali le parti, con istanza congiunta che sarà depositata telematicamente a cura dell'attore, dopo essere stata concertata mediante posta elettronica preventivamente tra i difensori, abbiano richiesto la trattazione in modalità ordinaria del processo avente ad oggetto diritti disponibili;
- d) finché permarranno le limitazioni alla mobilità e quelle per l'afflusso agli Uffici giudiziari, le udienze in cui è richiesta la comparizione personale delle parti, quelle di espletamento dell'interrogatorio libero e formale, quelle per il conferimento dell'incarico al CTU (salvo che sia utilizzabile la modalità della trattazione in forma scritta e che l'attività del CTU possa essere

- svolta da remoto, ai sensi dell'art. 83, 7° comma, lett. h bis) e che richiedano la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto ai difensori delle parti;
- e) anche dopo la cessazione delle limitazioni alla mobilità e di quelle per l'afflusso agli Uffici giudiziari, l'assunzione delle prove testimoniali;

## 2) Restano esclusi dal rinvio e saranno trattati:

- a) le cause già rinviate per la precisazione delle conclusioni, che saranno trattenute in decisione con la modalità obbligatoria della "trattazione scritta", SENZA TENERE UDIENZA, con decorrenza dei termini dal giorno successivo alla data già stabilita per l'udienza soppressa. I difensori preciseranno le conclusioni obbligatoriamente in modalità telematica entro la data dell'udienza soppressa (in mancanza s'intendono precisate come in atti);
- b) i procedimenti cautelari e relativi reclami, quelli di istruzione preventiva richiesti ai sensi del solo art. 696 c.p.c. e tutti gli altri procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, purché, in quest'ultimo caso, vi sia la dichiarazione di urgenza fatta dal presidente di sezione o, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore;
- c) tutti gli altri procedimenti per i quali il singolo giudice disporrà la modalità della "trattazione scritta" o mediante "collegamento da remoto".

## 3) Modalità di trattazione:

### Trattazione in forma scritta

I Giudici disporranno, di norma, la trattazione delle cause in forma scritta, senza lo svolgimento delle udienze.

La trattazione in forma scritta, senza udienza, costituisce la modalità di trattazione obbligatoria per i procedimenti già rinviati per precisazione delle conclusioni.

Inoltre, essa costituisce la modalità di trattazione privilegiata per tutti gli adempimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e per i quali lo svolgimento dell'udienza non è indispensabile, anche oltre il termine del 31 luglio 2020, permanendo le esigenze di contenimento dell'afflusso agli Uffici giudiziari.

La trattazione in forma scritta, in particolare, sarà applicata per le seguenti attività:

- a. *prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 cpc, compresa la decisione su istanze di concessione della provvisoria esecuzione nell'opposizione a D.I. o per l'emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc;*
- b. *decisione sulle istanze istruttorie ex art. 183, 7° co cpc;*
- c. *conferimento dell'incarico al CTU, relativa accettazione e giuramento da parte di quest'ultimo, che potrà essere depositata telematicamente (dispensandolo dalla comparizione), con l'indicazione di data, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali;*
- d. *eventuale esame delle osservazioni sulla relazione peritale;*
- e. *precisazione delle conclusioni (da considerare, in ogni caso, per natura urgente ed esclusa da rinvio);*
- f. *procedimenti ex art 702 bis cpc, ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, opposizioni a liquidazione patrocinio a spese Stato e ad ordinanza ingiunzione;*
- g. *procedimenti sommari e cautelari e relativa fase di reclamo;*
- h. *procedimenti di volontaria giurisdizione.*

In caso di trattazione in forma scritta, lo scambio ed il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con assoluto divieto che le stesse possano surrettiziamente integrare nuovi atti processuali esorbitanti la consueta verbalizzazione d'udienza, avverrà

obbligatoriamente in modalità telematica, condensate in un unico atto *congiunto*, denominato "Deduzioni delle parti per la trattazione scritta", da depositare da parte dell'attore entro la data d'udienza originariamente fissata (ove non differita) o nel termine stabilito dal Giudice con il provvedimento che dispone la trattazione in forma scritta: in tale atto, tutte le parti avranno cura di concertare preventivamente lo sviluppo alternato delle rispettive difese, dopo essersi scambiate il testo a più riprese, mediante posta elettronica, fino alla versione definitiva, che sarà depositata telematicamente, a cura dell'attore, entro i suddetti termini (salvo che il giudice abbia eccezionalmente autorizzato il deposito delle note con la concessione di termini sfalsati). La successiva adozione del provvedimento da parte del giudice avverrà fuori udienza, scaduti i termini stabiliti nel provvedimento che autorizza la trattazione scritta ovvero dalla data del giorno successivo all'udienza già preventivamente fissata.

Per quanto riguarda l'udienza di prima comparizione, il Giudice, nel disporre la trattazione della causa in forma scritta, senza lo svolgimento dell'udienza, che resta soppressa, verificata l'avvenuta costituzione del convenuto, assegnerà alle parti termine, che potrà coincidere con la data dell'udienza soppressa o successivo ad essa (5 o 7 giorni), per il deposito della predetta *nota congiunta*, concertata preventivamente, contenente le deduzioni che ciascuno avrebbe formulato a verbale ove si fosse tenuta l'udienza.

Nel caso in cui, invece, non risulti la costituzione, che potrebbe avvenire fino all'udienza, pur restando la relativa data quale termine per la costituzione, la causa sarà, di norma, differita a data successiva al 30 settembre 2020 (in data compatibile con i ruoli d'udienza), anche al fine di consentire la sanatoria dei termini di costituzione eventualmente non rispettati per effetto della sospensione di tutti i termini durante il "periodo cuscinetto", o per l'eventuale rinnovazione della notificazione.

Con il provvedimento di rinvio, il Giudice potrà sempre disporre la trattazione in forma scritta con assegnazione alle parti del termine per il deposito della *nota congiunta*, come sopra stabilito.

Per quanto riguarda le determinazioni istruttorie, il conferimento dell'incarico al CTU e la successiva trattazione della controversia sarà effettuato, di norma, mediante la modalità della trattazione in forma scritta, una volta che saranno cessate le limitazioni alla mobilità, che sono ostative allo svolgimento delle operazioni peritali, e sempreché possano essere adottate condotte operative atte ad evitare contatti ravvicinati tra le persone.

Ove la formulazione del quesito e la convocazione del CTU sia già stata disposta, il Giudice, nel disporre la trattazione della causa in forma scritta, senza lo svolgimento dell'udienza, che s'intende soppressa, assegnerà alle parti termine per il deposito di *nota congiunta*, denominata "Deduzioni delle parti per la trattazione scritta", concertata preventivamente, contenente le deduzioni che ciascuno avrebbe formulato a verbale ove si fosse tenuta l'udienza. Le parti potranno scambiarsi il testo a più riprese, mediante posta elettronica, fino alla versione definitiva, che sarà depositata telematicamente, a cura dell'attore, entro il suddetto termine.

Ove, invece, la nomina del CTU sia disposta in esito alle determinazioni istruttorie, il Giudice, nel disporre l'ulteriore trattazione della causa in forma scritta, procederà alla formulazione del quesito ed a fissare il termine entro il quale il CTU, dispensato dalla comparizione in udienza, dovrà depositare telematicamente la dichiarazione di accettazione dell'incarico contenente la formula del giuramento di rito e l'indicazione di data, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, che s'intendono così fissate, dalla quale decorreranno i termini, stabiliti dal Giudice, per il deposito della bozza di relazione, per le osservazioni dei CTP e per il deposito della relazione finale (di norma, 90+ 20+ 20 giorni). Nel medesimo provvedimento il Giudice determinerà la misura del fondo spese, il termine per il versamento e la parte (o le parti) che dovrà/anno provvedervi, il termine e le modalità per la nomina di eventuali CTP, nonché le ulteriori istruzioni per la prosecuzione del processo.

Il consulente avrà cura di indicare, sin dal deposito della dichiarazione di accettazione dell'incarico, i propri recapiti telefonici e di posta elettronica ordinaria. Tale atto dovrà essere comunicato alle parti, in ogni caso, anche a mezzo *e-mail*, agli indirizzi risultanti dagli atti di

causa.

Il consulente e le parti, ai fini del compimento delle operazioni peritali, potranno tenere eventuali riunioni e redigere il relativo verbale anche da remoto con mezzi telematici condivisi, a norma del citato art. 83, 7° comma, lett. h) *bis*. Il CTU avrà cura di concordare, nel verbale di inizio operazioni, con i CTP (ed eventuali parti e difensori) le concrete modalità operative ed, in particolare, le attività che ritenga di poter effettuare da remoto o mediante altro canale telematico di interscambio in forma scritta, nonché quelle eseguibili solo in presenza o in loco, purché sia garantito, in tal caso, il rispetto dei criteri di distanziamento tra le persone e delle altre cautele prescritte dall'Autorità sanitaria.

La nomina di eventuali consulenti tecnici di parte, ove non già in atti, potrà essere trasmessa, nel termine stabilito dal giudice, mediante *e-mail* direttamente al consulente tecnico d'ufficio, dispensando dal deposito in via telematica.

Nel caso in cui il Giudice ritenga opportuna una preventiva interlocuzione con i difensori delle parti al fine di indicare eventuali modifiche o integrazioni del quesito proposto, potrà assegnare termine per il deposito della nota scritta congiunta, riservandosi all'esito di designare il consulente e stabilire le ulteriori determinazioni per l'accettazione e lo svolgimento dell'incarico.

In tutti i casi, nella *nota scritta congiunta*, denominata "Deduzioni delle parti per la trattazione scritta", da depositare a cura dell'attore, dopo essere stata concertata, mediante posta elettronica, preventivamente tra i difensori, sarà espressa anche l'eventuale motivata volontà di trattazione della causa in modalità ordinaria o da remoto, nonché l'eventuale motivato dissenso.

Inoltre, il mancato deposito della nota scritta nel termine stabilito (eventualmente a cura della controparte ove non vi provveda l'attore onerato), equivale alla non comparizione e comporterà l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ..

#### Trattazione mediante collegamento da remoto

Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori, parti ed ausiliari del giudice, potrà essere realizzata dal singolo Giudice mediante collegamento da remoto, in modalità videoconferenza, ove occorra garantire la loro partecipazione fisica: tale modalità costituirà **strumento residuale** e presuppone che la gestione dell'udienza da remoto tramite PCT e programmi informatici sia tecnicamente fruibile e funzionante sia per i giudici che per i difensori, che tale modalità sia stata stabilita dal singolo Giudice per specifici procedimenti ed attività che non possano utilmente essere svolti mediante trattazione scritta e/o che i difensori ne abbiano preventivamente fatto motivata richiesta al Giudice in modalità congiunta, tramite l'attore, comunicando in ogni caso le credenziali (avvenuta installazione dei programmi informatici ed indirizzo *mail* per consentire l'invito da parte del Giudice, cui spetta la scelta della piattaforma da utilizzare - di norma, Microsoft Teams - alla riunione in videoconferenza).

La modalità in videoconferenza potrà essere impiegata, in particolare, nei seguenti casi:

- a. *discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori;*
- b. *audizione personale delle parti, per interrogatorio libero o formale;*
- c. *decisione con lettura immediata del dispositivo o della sentenza;*

#### **4) Disposizioni ulteriori:**

1. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi ed allegati cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, i procuratori delle parti dovranno depositare, in occasione dell'invio della *nota scritta congiunta*, denominata "Deduzioni delle parti per la trattazione scritta" (o, comunque, del primo atto), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

2. Unicamente nei casi in cui non possa essere evitata l'udienza in sede in presenza di persone, dovranno essere adottate tutte le cautele igienico-sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima e utilizzo DPI.

3. La regolare adozione dei provvedimenti giudiziari ed il deposito della relativa motivazione, nonché l'emissione di decreti per la fissazione delle udienze, avverrà con gradualità, privilegiando le urgenze, in modo da rispettare la capacità recettiva delle Cancellerie. In ogni caso, dovrà tenersi conto dei periodi di sospensione previsti dai decreti legge (sospensione dal 9.3.20 all' 11.5.20).

4. Saranno regolarmente emessi i decreti ingiuntivi e le formule di esecutorietà, tenuto conto dei periodi di sospensione previsti dai decreti legge (sospensione dal 9.3.20 all' 11.5.20);

5. Le udienze dei procedimenti promossi con ricorso saranno direttamente fissati a data successiva al 31 luglio 2020.

6. I provvedimenti di rinvio e quelli che dispongono le modalità di trattazione delle controversie, una volta depositati a PCT, potranno essere anticipati da ciascun Giudice, purché accorpatisi per settimana o maggiore periodicità, alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Monza che collaborerà nella diffusione al Foro tramite il proprio sito.

Si raccomanda di adottare ogni modalità che consenta di limitare al minimo il lavoro della Cancelleria che potrebbe continuare ad operare in regime di presidio.

Verrà predisposta e condivisa modulistica d'uso conforme alle linee guida presidenziali ed al protocollo d'intesa.


Le presenti disposizioni, che sono state condivise in Sezione mediante scambio telematico, saranno pubblicate sul sito del Tribunale di Monza e comunicate all'Ordine degli Avvocati di Monza anche per l'ulteriore diffusione territoriale.

Si allega modello per la redazione della *nota scritta congiunta*, denominata "Deduzioni delle parti per la trattazione scritta".

Monza 5 maggio 2020.

Il Presidente della prima sezione civile.

Dott. Mirko Buratti



Allegato

"N. \$\$numero\_ruolo\$\$ / \$\$anno\_ruolo\$\$ Reg.Gen.

TRIBUNALE DI MONZA

Deduzioni per la trattazione scritta innanzi al giudice \$\$cognome\_giudice\$\$ per la data del \_\_\_\_\_

L'avv. \_\_\_\_\_ per \$\$nome\_parte\_attrice\$\$ \$\$cognome\_o\_denominazione\_parte\_attrice\$\$ deduce quanto segue:

Si riporta ai propri atti; chiede..... ; contesta.....

L'avv. \_\_\_\_\_ per \$\$nome\_controparte\$\$ \$\$cognome\_o\_denominazione\_controparte\$\$ deduce quanto segue:

Si riporta ai propri atti; chiede..... ; contesta.....

Il presente atto è stato congiuntamente formulato dalle parti e viene chiuso ad ore \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Viene depositato telematicamente in data odierna a cura dell'attore.

(oppure: Viene depositato telematicamente in data odierna a cura del convenuto, non avendovi tempestivamente provveduto l'attore)